

(Codice interno: 424947)

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2020, n. 33

**Incremento delle risorse destinate alla remunerazione del personale dipendente impegnato nell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Remunerazione del personale dipendente impegnato nell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

1. In attuazione della facoltà attribuita alle regioni e alle province autonome dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e sue successive modificazioni, di elevare fino al doppio le risorse, previste dal comma 1 dello stesso articolo, destinate all'incremento dei fondi contrattuali per la remunerazione delle prestazioni rese dal personale dipendente delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nell'attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è autorizzata la spesa di euro 40.621.760,00.

2. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle risorse al personale dipendente del servizio sanitario regionale sono individuati da verbali di confronto tra l'amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali del comparto e delle aree dirigenziali, approvati dalla Giunta regionale.

3. Le risorse di cui al comma 1 si aggiungono a quelle, pari ad euro 20.310.880,00, indicate per la Regione del Veneto nella tabella A) allegata al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.621.760,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 01 "Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Ordinario Corrente Per La Garanzia Dei Lea", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.

**Art. 2****Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 luglio 2020

Luca Zaia

---

**INDICE**

Art. 1 - Remunerazione del personale dipendente impegnato nell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 2 - Entrata in vigore.

## Dati informativi concernenti la legge regionale 27 luglio 2020, n. 33

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Manuela Lanzarin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 14 luglio 2020, n. 15/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 luglio 2020, dove ha acquisito il n. 521 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 17 luglio 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Fabrizio Boron, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 luglio 2020, n. 34.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Fabrizio Boron, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

L'articolo 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha stabilito, al fine di remunerare il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemio- logica determinata dal diffondersi del COVID-19, di incrementare, anche in deroga ai vigenti vincoli legislativi, le risorse dei fondi contrattuali delle aziende ed enti dello stesso SSN, autorizzando a tal scopo la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020, ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.

L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nel modificare ed integrare il citato articolo 1 del decreto-legge 18/2020, ha aggiunto, al secondo comma, la possibilità per le regioni e le province autonome di incrementare i predetti importi fino al doppio degli stessi, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario delle stesse regioni e province autonome.

Con l'articolo di legge proposto si intende dare piena attuazione a quest'ultima disposizione legislativa, incrementando le risorse stanziato dallo Stato per remunerare le prestazioni lavorative rese dal personale dipendente coinvolto nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di una somma pari al doppio di tale stanziamento. Ciò in considerazione dello straordinario impegno profuso dallo stesso personale che, nel fronteggiare la pandemia, oltre ad essere stato esposto al rischio di contagio, cui in molti casi ha fatto seguito la contrazione della malattia, ha dato dimostrazione di grande professionalità, responsabilità, disponibilità e dedizione al lavoro.

La scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale è stata trasmessa al Consiglio regionale in allegato alla DGR 15/DDL del 14 luglio 2020.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 16 luglio 2020.

La Prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole, in seduta congiunta con la Quinta commissione consiliare, in data 17 luglio 2020 allegando le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio attività e rapporti istituzionali.

La Quinta commissione consiliare, nella seduta del 17 luglio, ha licenziato, alla unanimità il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole il Presidente Boron e i Consiglieri Brescacin (Zaia Presidente), Semenzato, Finco, Barbisan R. (Liga Veneta - Lega Nord), Bigon, Pigozzo (Partito Democratico), Barbisan F. (Gruppo Misto), Bassi (Fratelli d'Italia - Movimento per la cultura rurale), Barison (Veneti Uniti), Bartelle (Gruppo Misto - Sinistra, Ecologia, Solidarietà), Ferrari (Civica per il Veneto).”

### 3. Note agli articoli

#### Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 1 del decreto legge n. 18/2020 è il seguente:

“Art. 1 Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale

1. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemio- logica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni

di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018.

3. Per le finalità di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020, nei limiti degli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto.”.

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione risorse strumentali SSR